

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1754

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANFREDI GIUSEPPE, GIURA LONGO***Presentata il 25 maggio 1980*

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, concernenti norme sull'assunzione del personale del Ministero delle finanze

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si chiede l'abrogazione di alcune norme contenute nella legge 4 agosto 1975, n. 397, che all'articolo 11 recita: « Il personale nominato all'impiego in seguito ai concorsi regionali dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore ai dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 ». L'abrogazione di tali norme si rende necessaria per ripristinare una uniformità normativa fra tutti gli impiegati civili dello Stato. La situazione attuale infatti, mentre contempla per alcuni impiegati dell'amministrazione finanziaria nominati a seguito

di concorsi circoscrizionali una permanenza negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, per tutti gli altri impiegati civili dello Stato, anche se nominati in seguito a concorsi circoscrizionali, contempla, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, una permanenza negli uffici situati nel territorio della circoscrizione per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Lo stesso Ministero delle finanze, consapevole della disparità di trattamento che si era venuta a creare fra il personale della pubblica amministrazione e che aveva originato forti riserve e perplessità, cercava di superare il problema nell'ultimo bando di concorso per esami a 556 posti

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, nel quale (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979) tornava a contemplare una permanenza negli uffici regionali di prima nomina di cinque anni. Ciò era possibile perché il concorso, pur avendo una destinazione circoscrizionale, era impostato come concorso nazionale. Questa soluzione tuttavia, del tutto contingente ed episodica, non risolve il problema, anzi lo aggrava perché crea nuove disparità fra

il personale dello stesso Ministero delle finanze, parte del quale obbedisce alla norma della permanenza dei dieci anni e parte a quelle dei cinque anni. E ciò costituisce una palese sperequazione creando situazioni di trattamento differenziato e quindi sostanzialmente ingiusto.

Abbiamo ritenuto pertanto che, in attesa di una organica riforma di tutto il pubblico impiego che garantisca uniformità nel trattamento normativo, si potesse procedere all'abrogazione delle disposizioni in oggetto.

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

---

**ARTICOLO UNICO.**

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, numero 593.

Al personale del Ministero delle finanze, nominato all'impiego a seguito dei concorsi regionali, si applica la norma generale contenuta nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.